

R.G. n. 1341/2019 V.G.



Tribunale di Torre Annunziata  
-Sezione Feriale-

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati

Dott. ssa Marianna Lopiano	Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato	Giudice
Dott.sa Silvia Blasi	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. R.G. 1341/2019 V.G., vertente tra  
LA MEDUSA s.r.l.

(AVV.MARIA VISCOLO)  
RECLAMANTE

E

VINGIANI LIBERA

(AVV. CLAUDIO LIGUORI)  
RECLAMATA

Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6-8-2019,

OSSERVA

1. Con ricorso depositato il 19.7.2019 La Medusa s.r.l. ha proposto reclamo avverso il decreto del 10.7.2019 con cui il Tribunale di Torre Annunziata, sez. Fallimentare, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione ex artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012 dei beni della debitrice Vingiani Libera.

In particolare la reclamante ha censurato gravata pronuncia deducendo la tardività della richiesta di liquidazione ex art. 14 *ter* l. 3/2012, l'inammissibilità della procedura liquidatoria per il compimento di atti in frode ai creditori, nonché per l'inveridicità, insufficienza ed incompletezza della documentazione prodotta a

supporto dell'istanza e della relazione particolareggiata dell'O.C.C. e l'inammissibilità della procedura di liquidazione in quanto non estesa a tutti i beni di proprietà del debitore. In forza di ciò, la reclamante ha chiesto che la revoca del decreto di apertura della liquidazione ovvero, in subordine, la modifica del decreto reclamato con espressa previsione della "*non cessazione degli effetti del giudizio di revocatoria*" promosso da La Medusa s.r.l. e pendente presso questo Tribunale con n. RG 5031/2017.

Si è costituita in giudizio Vingiani Libera, instando per il rigetto del reclamo.

2. Il reclamo è fondato e va accolto, difettando, nella specie, il presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione consistente nell'assenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1, l. 3./2012). Sul punto va premesso che, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. 11458/2018).

Nella specie, dunque, può omettersi la disamina della questione preliminare relativa alla tempestività e ritualità della domanda di liquidazione avanzata dinanzi al giudice monocratico per passare alla trattazione del motivo di doglianza che il collegio ritiene idoneo ad escludere nella specie l'ammissibilità della procedura in questione. Tanto premesso, deve evidenziarsi che l'art. 14- *quinquies* l. n. 3/2012 subordina, tra l'altro, l'apertura del procedimento di liquidazione al mancato compimento, da parte del debitore richiedente, di atti di frode ai creditori.

Parte della dottrina non ha mancato di evidenziare come il presupposto in esame, previsto anche ai fini dell'omologabilità dell'accordo di composizione della crisi dall'art. 10, co III, vada interpretato alla luce della complessiva disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, che appare essere in controtendenza rispetto alla scelte operate dal legislatore in materia di concordato preventivo.



Infatti, l'art. 173, l. fall. correla la revoca dell'ammissione al concordato alla commissione di atti in frode e tale riferimento viene interpretato dalla giurisprudenza nel senso che *"in materia di concordato preventivo, gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono integrati quando si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo"* (Cass. 30537/2018).

Per converso, in materia di disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, il riferimento al compimento di atti in frode al creditore viene interpretato in modo più ampio, tenuto conto del fatto che la disciplina *de qua* postula da parte il tribunale, in più occasioni e sotto diversi profili, una verifica della meritevolezza del soggetto sovraindebitato.

Ciò si trae, come argomentato dal Tribunale di Milano nel decreto del 18.11.2016, dalla previsione secondo cui l'O.C.C. deve indagare sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni, sulle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, sull'attendibilità della documentazione allegata all'atto introduttivo delle procedure, sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni e dunque, in sintesi, sulla condotta tenuta dal debitore nel periodo antecedente l'accesso alla procedura.

In tale ottica il debitore è tenuto a fornire l'elenco degli atti dispositivi degli ultimi cinque anni, sì che l'O.C.C. possa valutarli, mentre il giudice, è tenuto a verificare d'ufficio, ai fini dell'ammissibilità del piano del consumatore, dell'accordo di composizione della crisi e della liquidazione dei beni come prevista dall'art.14 ter della legge, la mancanza di atti di disposizione patrimoniale di natura fraudolenta posti in essere dal debitore, che, se esistenti, lo rendono immeritevole dei vantaggi che derivano dal buon esito della procedura indipendentemente dalla loro idoneità decettiva.

La circostanza che si possa prescindere nella specie dalla idoneità decettiva dell'atto si evince dal fatto che l'esistenza di atti di frode incide sull'ammissibilità di tutte e tre le procedure di composizione delle crisi; sia l'accordo, che richiede una manifestazione di volontà da parte dei creditori, sia il piano del consumatore e la



procedura di liquidazione dei beni, che non necessitano invece dell'adesione del ceto creditorio. *“Sarebbe infatti irragionevole ritenere che la medesima espressione— atti di frode - che ricorre sia nell'art.10 che negli artt. 12 bis e 14 quinquies della legge in esame vada interpretata diversamente a seconda che sia formulata una proposta di accordo o il debitore faccia ricorso ad una delle altre procedure previste dalla medesima legge”* (Tribunale di Milano, decreto 18.11.2016 cit.)

Quindi l'accertamento in ordine all'esistenza di atti in frode deve essere condotto in un'ottica oggettiva, tesa ad accertare l'effettiva idoneità dell'atto a sottrarre dei beni alla garanzia patrimoniale, poiché tale valutazione è strettamente correlata al giudizio di meritevolezza del debitore e non solo alla corretta formazione del consenso del ceto creditorio.

Secondo un'opzione ermeneutica, la tipologia di condotte qualificabili come atti in frode sarebbe da desumersi dalla tipizzazione contenuta nella disposizione di cui all'art. 16 l. n. 3/2012, in materia di sanzioni penali (Tribunale di Prato, sez. fall, 28-9-2016). La norma di cui all'art. 16 co. I, lett a) cit. prevede, tra le condotte determinanti la comminazione di sanzioni penali, tra l'altro, l'ipotesi in cui il debitore abbia sottratto o dissimulato una parte rilevante dell'attivo.

Deve poi osservarsi che l'accertamento sulla natura fraudolenta dell'atto è rimesso dalla l. 3/2012 al giudice, il quale può avvalersi a tal fine degli elementi ricavabili dalla documentazione depositata e dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 14 ter, co. III, lett.d).

Sotto il profilo della verifica della sussistenza di atti in frode si è sostenuto che la relativa valutazione, pur ai meri fini dell'ammissibilità della domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-quinquies cit., deve essere condotta dal giudice a prescindere dall'esistenza di un accertamento giudiziale in ordine alla natura lesiva dell'atto in questione (Tribunale di Monza, sez, fall,ordinanza del 4.5.2016).

Venendo quindi alla disamina del caso di specie, la reclamante si è doluta del fatto che la debitrice Vingiani Libera si sia liberata di due beni immobili di sua proprietà allo scopo di sottrarli ai creditori. In particolare, con atto di compravendita del 3.11.2016 per Notaio Branca, Vingiani Libera ha ceduto a Zingone Elvira e Zingone Giovanni la sua quota pari a 750/1000 dell'immobile sito in Castellammare di Stabia, identificato in N.C.E.U. a foglio 8, part. 223, sub 7, verso

il corrispettivo globale di € 150.000,00 (comprensivo anche della restante quota di 250/1000 alienata dal figlio di Vingiani Libera, Tommasino Raffaele, agli acquirenti). Successivamente, con atto del 10.4.2017 per Notaio Puca Giusti, Vingiani Libera ha alienato al figlio Tommasino Raffaele la propria quota pari al 75% della piena proprietà degli immobili siti in Castellammare di Stabia ed identificati in N.C.E.U. al foglio 6, part. 443, sub 9 e 15 e le parti hanno pattuito quale corrispettivo l'obbligo a carico dell'acquirente di fornire alla madre, vita natural durante, assistenza morale e materiale.

La Medusa s.r.l., titolare di un credito derivante da sentenza n. 3042/2016 del 30.12.2016 del Tribunale di Torre Annunziata, ha allegato di aver impugnato tali atti dispositivi con azione revocatoria ed, in subordine, con azione di simulazione, introducendo il giudizio n. R.G. 5031/2017 pendente presso questo Tribunale. Per quel che qui rileva, inoltre, la reclamante ha evidenziato come gli atti in questione siano espressione di un progetto distrattivo in danno ai creditori e sarebbero, quindi, da riguardarsi come atti in frode idonei a determinare l'inammissibilità della procedura di liquidazione.

Sul punto la reclamata ha eccepito che la procedura di liquidazione prescinde da una valutazione della meritevolezza del debitore ed ha contestato la natura fraudolenta degli atti dispositivi richiamati dalla reclamante. Inoltre, ad avviso della reclamata, nella specie dovrebbe applicarsi in via analogica la disciplina prevista in caso di sopravvenuto fallimento del debitore, con la conseguenza che la legittimazione a proseguire il giudizio promosso dal singolo creditore dovrebbe essere del liquidatore, sicché gli effetti dell'eventuale pronuncia di inefficacia dovrebbero prodursi nei confronti di tutti i creditori. La procedura di liquidazione, quindi, assicurerebbe il perseguimento dell'interesse di tutti i creditori e non di uno solo di essi, e dunque varrebbe ad assicurare ai creditori maggiori garanzie di soddisfazione.

Ciò posto, deve osservarsi che, come già evidenziato, è lo stesso art. 14 *quinquies* l. 3/2012 ad imporre al giudice un controllo sulla mancanza di atti in frode compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni, subordinando a tale requisito l'ammissibilità della procedura della liquidazione. Da tale verifica non può dunque prescindere, come sostenuto dalla reclamata, trattandosi di una valutazione normativamente prevista.



Nella specie, sulla scorta degli elementi desumibili dagli atti, non può non rilevarsi la sussistenza di atti in frode posti in essere da Vingiani Libera ai danni dei suoi creditori.

Dalla relazione del professionista incaricato (allegato 4 della produzione della parte reclamante) si ricava, infatti, che l'esposizione debitoria di Vingiani Libera è stata valutata in un importo compreso tra € 500.665,17 ed € 546.865,17. Il professionista ha poi evidenziato come la debitrice sia allo stato unicamente titolare di un credito da pensione di € 660,00 mensili e della quota di 1/11 di un deposito sito in Castellammare di Stabia, alla strada Santa Caterina 58, identificato in NCEU al foglio 12, part. 24, sub. 6, priva, secondo il professionista, di valore commerciale significativo. Si prevedono, tuttavia, a favore di Vingiani Libera introiti futuri correlati al riconoscimento dell'elargizione *una tantum* e del vitalizio ex art. 1, l. 302/1990, nonché al risarcimento del danno spettante a seguito dell'omicidio del marito, per cui ha intrapreso un'azione giudiziaria. Detti introiti sono stati quantificati dal professionista in € 700.000,00 sulla scorta degli importi richiesti dalla debitrice in via giudiziale ed amministrativa, desunti da dichiarazioni dei legali che assistono Vingiani Libera in tali procedure.

Secondo quanto dedotto dalla reclamata -e ricavabile anche dalla comparsa di risposta depositata nel giudizio n. RG. 503172017- l'alienazione in data 3.11.2016 dell'immobile sito in Castellammare di Stabia, identificato in N.C.E.U. a foglio 8, part. 223, sub 7 verso il corrispettivo globale di € 150.000,00 è stata determinata dalla necessità di ottenere gli importi necessari per la stipula di una transazione con Banca Stabiese s.p.a., creditrice della Vingiani sia in forza di un contratto di mutuo ipotecario di importo pari ad € 250.000,00, sia in forza di uno scoperto di conto corrente.

L'ulteriore atto del 10.4.2017, invece, è stato stipulato dalla Vingiani in favore del suo unico figlio, il quale avrebbe utilizzato l'indennizzo percepito quale vittima della criminalità organizzata e ceduto la propria quota di proprietà dell'immobile alienato agli Zingone per aiutare la madre a far fronte ai propri debiti. Quale corrispettivo dell'acquisto della titolarità dell'intero cespite, Tommasino Raffaele si è obbligato ad assistere la madre vita natural durante, sicché gli importi percepiti dalla debitrice a titolo di pensione sono stati ricompresi nella procedura di liquidazione e ciò, ad avviso della reclamata, varrebbe ad escludere la natura fraudolenta dell'atto.



Tuttavia, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva di Vingiani Libera, non può non affermarsi che la debitrice si è spogliata della parte più rilevante dell'attivo patrimoniale ai danni dei creditori.

Ed invero -anche a voler escludere la natura fraudolenta dell'atto del 3.11.2016, compiuto, secondo la reclamata, per sanare la situazione debitoria con la creditrice Banca Stabiese s.p.a.- deve rilevarsi che l'atto di disposizione del 10.4.2017 appare connotato da un'evidente finalità distrattiva sulla scorta dei seguenti elementi:

- a) l'atto *de quo* risulta stipulato successivamente al deposito della sentenza con cui Vingiani Libera è stata condannata a pagare l'importo di € 53.238,50 in favore di La Medusa s.r.l., la sua maggiore creditrice chirografaria.
- b) il valore globale dell'immobile ora in proprietà di Tommasino Raffaele è stato stimato, sulla scorta della perizia del geom Luciano Mancini prodotta dalla parte reclamante e non specificamente contestata, in € 750.000,00;
- c) il corrispettivo previsto si sostanzia nell'obbligo dell'acquirente di fornire all'alienante assistenza morale e materiale vita natural durante;
- d) le parti sono legate da rapporto di parentela e coabitazione.

Tali elementi, complessivamente valutati, consentono di ritenere che Vingiani Libera si sia spogliata dell'unico bene di valore idoneo ad assicurare l'attuale e pressoché integrale soddisfazione dei creditori, restandone tuttavia nel godimento di fatto, in considerazione del rapporto di parentela col Tommasino e dell'obbligo da questi assunto di prestare alla madre assistenza materiale. Deve altresì rilevarsi che la previsione di un corrispettivo caratterizzato dall'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'acquirente ha impedito ai creditori di aggredire il controvalore pecuniario dell'alienazione, con la conseguenza che l'operazione economica realizzata è stata posta in essere con l'evidente fine di privare i creditori dell'unica attuale possibilità di vedere soddisfatte le proprie ragioni.

In un quadro di tal fatta non può assumere rilievo la circostanza che la debitrice risulti titolare di una pensione ricompresa nella procedura di liquidazione e che vi sia una concreta aspettativa di percepire consistenti introiti sia in via giudiziale che amministrativa. Tali elementi costituiscono, infatti, per i creditori una garanzia del tutto incerta, se non nell'*an*, almeno nel *quando* e nel *quantum*. Sul punto non può non rilevarsi che gli importi indicati dal professionista incaricato quali presumibili introiti della debitrice risultano computati sulla scorta delle istanze presentate dalla Vingiani, ma allo stato non vi è alcuna certezza in ordine al fatto che le spettanze della creditrice



saranno liquidate in conformità alle richieste. Inoltre, non vi è certezza in ordine al momento in cui le somme liquidate saranno percepite dalla debitrice.

Tali circostanze finiscono con l'incidere -per quel che qui rileva- sulla qualificazione come fraudolento dell'atto di alienazione del 10.4.2017, poiché rendono ancor più evidente come il cespite alienato rappresentasse l'unico bene in grado di garantire l'immediata e piena soddisfazione dei creditori.

Gli argomenti addotti dalla reclamata a sostegno del fatto che la procedura di liquidazione costituisca di per sé un'adeguata garanzia per i creditori e per il rispetto della *par condicio* costituiscono un'inversione logica del ragionamento richiesto al giudice ai fini della valutazione dell'ammissibilità del ricorso alla procedura in questione. Infatti il giudice è tenuto a vagliare innanzitutto se il debitore possa avere accesso a tale modalità di composizione della crisi, anche sulla scorta della condotta tenuta nei confronti dei creditori, e tale valutazione prescinde da qualunque considerazione sull'effettività e convenienza della procedura di liquidazione per il ceto creditorio.

Se, dunque, la sottrazione di una parte rilevante dell'attivo costituisce, in forza del richiamo operato dalla dottrina alle condotte oggettive tipizzate nell'art. 16, l. 3/2012, un atto in frode, e considerato che tale atto risulta compiuto nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda di liquidazione, deve giocoforza escludersi l'ammissibilità della procedura azionata.

Per tutto quanto precede, in accoglimento del reclamo proposto, il decreto del 10.7.2019 va revocato, con conseguente cancellazione della eventuale trascrizione del predetto decreto.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e di una fase decisionale.

PQM

- 1) Revoca il decreto del 10.7.2019 e con esso il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore alla proposta.
- 2) Dispone la cancellazione dell'eventuale trascrizione del predetto decreto.
- 3) Dispone la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento sul sito del tribunale di Torre Annunziata con eventuali spese a carico della debitrice.



- 4) Condanna Vingiani Libera alla refusione, in favore di Medusa s.r.l., delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali ed in € 125,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CA  
Si comunichi.

Torre Annunziata, 9.8.2019


Il Giudice est.

Dott.ssa Silvia Blasi



Il Presidente

Dott. ssa Marianna Lopiano



**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
*Giuseppina Carotenuto*

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
Torre Annunziata, li **12 AGO 2019**

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
*Giuseppina Carotenuto*